

CONTRATTO DI SUBAPPALTO (art. 119 D.Lgs. n. 36/2023)

L'Impresa Sviluppo Performance Strategie S.r.l. con sede legale in Olbia, Aeroporto Costa Smeralda primo piano, C.F. e P.I. 02037810906 nella persona del legale rappresentate Alessandro Cossu nato a Ozieri il 17/05/1977, in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"

E

l'Impresa Event Sardinia S.r.l. con sede legale in Sassari, Z.I. Predda Niedda Trav Str. 38 C.F. e P.I. 02712670906 nella persona del legale rappresentante Francesco Cadoni nato a Sassari il 04/11/1968, in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE" ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

PREMESSO

- che l'Impresa Sviluppo Performance S.r.l. è assuntrice da parte della Stazione Appaltante Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) in appresso denominata "ENTE APPALTANTE" del servizio di "organizzazione degli eventi territoriali lotto 1" CIG A025C3D2EC aggiudicato con protocollo n. 1777/2024 del 12/01/2024 (verbale di avvio del servizio del 16/01/2024) per l'importo complessivo dei servizi al netto dell'I.V.A. di Euro 222.987,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una componente specialistica del servizio ad idonea impresa;
- che l'Impresa Event Sardinia S.r.l. si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle attività di allestimento e disallestimento degli stand e postazioni accoglienza, compresi tavoli, sedi e distribuzione di energia elettrica, oltre a fornitura in opera di moquette nell'ambito del servizio in premessa (Job Day Sardegna 2024 sedi di Sassari, Olbia e Nuoro).

Per i quali dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che:

- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- è in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l'assunzione in subappalto dei predetti servizi nonché dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023;
- è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Sassari al n. 02712670906 del Registro Imprese;
- dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL di Sassari	matricola n. 95148878
INPS di Sassari	matricola n. 7308438296

C.C.N.L. applicato:

- Artigianato Metalmeccanico
- Terziario

Numero totale dipendenti 13

- è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali,

- previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- È assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza n. 45991661 della Compagnia Helvetia con massimale pari a Euro 1.500.000,00;
 - ha preso visione del progetto tecnico presentato dall'Appaltatore, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore e l'Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
 - Ha preso visione delle condizioni delle tre sedi dove devono essere organizzati gli eventi territoriali prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i servizi di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei servizi e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
 - È perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbero essere sottoposti i locali nei quali i servizi devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali ovvero dei conduttori dei locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
 - È a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei servizi da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
 - ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO

ART. 1

CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte della commessa inerente le seguenti attività:

- Noleggio delle attrezzature e dei materiali per realizzare gli allestimenti previsti (stand e postazioni accoglienza) dalla Documentazione di Gara e dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
- Trasporto dei suddetti materiali e attrezzature per/da le sedi dove verranno organizzati i tre eventi;
- Fornitura e posa in opera di moquette e gazebo;
- Montaggio e smontaggio dei materiali e delle attrezzature secondo quanto previsto dalla Documentazione di Gara, dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e dalle indicazioni ricevute dal coordinatore dell'Appaltatore in coerenza con gli accordi presi con la Stazione Appaltante;
- Smaltimento dei materiali monouso relativi agli allestimenti (a titolo di esempio non esaustivo, packaging non riciclabili, moquette);

- Distribuzione di energia e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici degli allestimenti.

ART. 3

SPECIFICHE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio del coordinatore tecnico dell'appaltatore.

Le attrezzature ed i materiali che verranno impiegati nell'esecuzione del servizio dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 4

OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

Il subappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, consente di osservare all'appaltatore tutte le norme regolanti l'appalto principale obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'appaltatore ogni adempimento ed onere tecnico stabilito e accetta, senza alcuna riserva, la condizione di conseguire i risultati tecnici pattuiti con la Stazione Appaltante, nei termini e nei modi stabiliti dal contratto d'appalto principale.

E' rigorosamente vietato al subappaltatore interferire, avere rapporti diretti, prendere iniziative, senza ordine scritto con gli Organi Tecnici e di Sicurezza della Stazione Appaltante o con la Stazione Appaltante.

ART. 5

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei servizi oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in Euro € 88.200 IVA esclusa, oltre Euro € 3.000,00 per oneri di sicurezza.

L'importo offerto ammonta ad un ribasso dello 0% (zero per cento) rispetto al valore proposto dall'Appaltatore.

Tenuto conto che le attività oggetto del presente subappalto sono occasionali e non continuative e sono prettamente attinenti ad attività operative di allestimento/disallestimento di materiali e attrezzature, le parti concordano che il subappaltatore può applicare ai propri dipendenti i CCNL con i quali il personale è già attualmente assunto in azienda e che verrà impiegato nella presente commessa senza necessità di integrazioni di organico.

Il Subappaltatore si impegna a riconoscere ai dipendenti ai quali applica il CCNL Metalmeccanico Artigiano, per le ore lavoro dedicate alle attività previste dal presente contratto, un trattamento economico non inferiore a quello del CCNL Commercio e Terziario applicato dall'Appaltatore, così come meglio dettagliato nell'articolo successivo.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 6

DETTAGLIO DEL PREZZO

Le attività oggetto del presente Contratto vengono affidate e assunte a corpo sulla base dei seguenti valori:

- Valore manodopera € 19.500,28
- Valore attrezzature, materiali e servizio € 68.699,72
- Oneri della sicurezza € 3.000,00

Al fine di garantire ai lavoratori impegnati nelle attività del subappalto un trattamento economico non inferiore a quello del CCNL Commercio e Terziario applicato dall'Appaltatore si riporta la seguente tabella di raccordo con l'integrazione salariale che il Subappaltatore si impegna a corrispondere ai dipendenti assunti con CCNL Metalmeccanico Artigiano impiegati nelle attività del presente contratto.

	A		B		C	D = C-B		E = A*(B+D)
Risorsa umana	Ore previste	Livello inquadramento	Costo orario azienda	Corrispondente livello CCNL Commercio e Terziario	Costo orario Commercio e Terziario	Integrazione oraria lorda azienda omnicomprensiva	Integrazione oraria lorda dipendente	Costo totale risorsa umana
Ortu Salvatore Andrea (operaio qualificato) – CCNL Terziario	160	5	€ 16,00	5	€ 16,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.560,00
Fele Luca Omar (operaio qualificato) – CCNL Metalmeccanico Artigiano	107	5	€ 13,24	5	€ 15,31	€ 2,07	€ 1,60	€ 1.638,17
Spiga Marco (operaio specializzato) – CCNL Metalmeccanico Artigiano	107	4	€ 13,75	4	€ 16,41	€ 2,66	€ 2,06	€ 1.755,87
Secci Stefania (impiegata) – CCNL Terziario	23	5	€ 15,79	5	€ 15,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 363,17
Marongiu Francesco (operaio qualificato) – CCNL Terziario	140	5	€ 15,79	5	€ 15,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.210,60
Sara Antonino Mario Gabriele (operaio qualificato) – CCNL Terziario	140	5	€ 15,79	5	€ 15,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.210,60
Sanna Fabio (operaio qualificato) – CCNL Terziario	145	5	€ 15,59	5	€ 15,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.260,55
Frometa Carbonell Asiel (operaio) – CCNL Terziario	107	6	€ 14,52	6	€ 14,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.553,64
Castriotta Samuel Paolo (operaio comune) – CCNL Terziario	107	6	€ 14,52	6	€ 14,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.553,64
Solinas Vincenzo (autista) – CCNL Metalmeccanico Artigiano	107	4	€ 13,75	4	€ 16,41	€ 2,66	€ 2,06	€ 1.755,87
Cocchieri Paolo (operaio qualificato) – CCNL Metalmeccanico Artigiano	107	5	€ 13,24	5	€ 15,31	€ 2,07	€ 1,60	€ 1.638,17
TOTALE	1.200							€ 19.500,28

Il Subappaltatore si impegna a dar prova dell'avvenuta corresponsione di tali competenze attraverso l'invio di copia dei cedolini paga.

ART. 7 I PAGAMENTI

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. La fattura potrà essere emessa il giorno di completamento delle prestazioni.

ART. 8
PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei servizi da eseguire il Signor Francesco Cadoni.

ART. 9
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei servizi assunti dal subappaltatore, fatte salve esigenze contingenti che verranno concordate fra le Parti e la Stazione Appaltante, avverrà secondo il seguente cronoprogramma:

- L'allestimento di Sassari dovrà essere completato entro il 7 febbraio 2024 e dovrà essere disallestito entro il 10 febbraio 2024;
- L'allestimento di Olbia dovrà essere completato entro il 14 febbraio 2024 e dovrà essere disallestito entro il 17 febbraio 2024;
- L'allestimento di Nuoro dovrà essere completato entro il 28 febbraio 2024 e dovrà essere disallestito entro il 2 marzo 2024.

ART. 10
TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

ART. 11
VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei servizi sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei servizi non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.

ART. 12
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 13
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del

presente contratto e legittimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.

ART. 14

VARIAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le eventuali variazioni del presente contratto dovranno essere concordate tra l'appaltatore ed il subappaltatore. Quest'ultimo non può introdurre variazioni e/o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali se non accettate per iscritto dall'appaltatore.

Il subappaltatore ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente appaltante.

ART. 15

PREVENZIONE INFORTUNI

Il subappaltatore dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore.

L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor Francesco Cadoni.

ART. 16

DANNI

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

ART. 18

RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

ART. 19

FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Tempio Pausania.

ART. 20

RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 21

CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 22

FORMA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato per iscritto.

ART. 23

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i..

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Olbia li 31/01/2024

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE